

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 25/11/2021

FATTO

Il ricorrente, riferisce di essere contitolare, assieme al cointestatario del ricorso, di n. 2 buoni fruttiferi postali ordinari di £ 5.000.000 ciascuno, emessi il 02/01/1987 e appartenenti alla serie "Q/P", a seguito dell'apertura della successione legittima degli originari sottoscrittori. Fa presente di avere riscosso i titoli rispettivamente il 17 e il 21 marzo 2014 ed evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo. Ritiene pertanto ancora dovuta la complessiva somma di € 46.925,10, risultante quale differenza tra l'importo effettivamente dovuto e quanto liquidato in sede di rimborso, attesa l'avvenuta riscossione dopo il compimento del 1° bimestre del 27° anno di maturazione dei rendimenti.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro, atteso che i BFP per cui è controversia sono stati sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2009; richiama sul punto la decisione n.7097/2020 del Collegio di Bologna, secondo la quale occorre guardare al petitum al fine di verificare se la controversia attiene ad un vizio genetico o agli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009, riconoscendo la competenza dell'Arbitro solo in quest'ultima ipotesi.

Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

L'intermediario afferma di aver utilizzato, per l'emissione dei BFP appartenenti alla serie "Q", i moduli cartacei della precedente serie "P" e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione di quelli applicabili alla serie "P".

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente (il quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita la sentenza n. 10105 del 7 novembre 2019 del Tribunale di Milano, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/19).

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio operato, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza n. 13979/2007 della Cassazione, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio. Il ricorrente in sede di repliche contesta le eccezioni di incompetenza svolte dall'intermediario precisando da un lato che il petitum concerne esclusivamente il quantum relativo alle eccedenze non liquidate in sede di rimborso, avvenuto tra il 17/3/2014 e il 21/03/2014 e, dall'altro, che la competenza dell'ABF è stata affermata da innumerevoli decisioni dei Collegi.

Nel merito, rimarca che il D.M. del 1986 è antecedente all'emissione dei titoli sicché è da escludersi un'ipotesi di eterointegrazione. Richiama quindi la necessità di tutela del legittimo affidamento dei sottoscrittori dei titoli e insiste per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorrente chiede di "accogliere la richiesta di liquidazione degli importi eccedenti e non corrisposti in sede di rimborso pari a € 46.925,10 (quarantaseimilanovecentoventicinque/10) S. E. & O. [...] e le spese di procedura".

L'intermediario chiede:

"in via preliminare:

- l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;

- nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.

DIRITTO

Rilievo preliminare, rispetto alla trattazione del ricorso, presentano le eccezioni sollevate dall'intermediario convenuto di incompetenza *ratione materiae* e *ratione temporis* dell'ABF. Sotto il primo profilo, si rammenta che le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella competenza dell'ABF in quanto riconducibili alle attività di “bancoposta” ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 e non assimilabili a “prodotti finanziari” ex art. 1, comma primo, lett. u) TUF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/13).

Quanto alla competenza *ratione temporis*, si richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere (cfr. ancora Coll. di Coord., decisione n. 5673/13).

Per le ragioni appena esposte, dunque, entrambe le eccezioni sollevate dall'intermediario non meritano accoglimento (cfr. ex multis Collegio di Milano, decisione n. 478/14).

Venendo al merito della controversia, il ricorrente e il cointestatario del ricorso affermano di agire in qualità di eredi dei sottoscrittori dei titoli e allegano copia della dichiarazione di successione, del certificato situazione di famiglia originaria e dei certificati di morte dei due soggetti.

L'intermediario, peraltro, non svolge eccezioni sul punto e si difende nel merito.

La domanda dei ricorrenti concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di 2 BFP rilasciati su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie “O” sbarrata e due timbri, uno indicante la serie “P” e uno la serie “Q/P”.

Entrambi i buoi recano, sul retro, una tabella stampata con i tassi di rendimento della serie O; inoltre, vi sono due timbri, il primo dei quali (riquadro blu) riporta i tassi di rendimento della serie P/O, mentre un secondo (riquadro rosso), sembrerebbe riportare i tassi di rendimento della serie Q.

L'intermediario ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi” e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Riguardo a fattispecie simili, l'orientamento dei Collegi è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

Peraltro, nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Senonché, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS